



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1387**

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria

# Indice

1. DDL S. 1387 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 1387 ....	4
1.3. Trattazione in Commissione ....	7
1.3.1. Sedute ....	8
1.3.2. Resoconti sommari ....	9
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) ....	10
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 216(pom.) dell'08/10/2025 ....	11
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 218(pom.) del 21/10/2025 ....	13

## **1. DDL S. 1387 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1387

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

---

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria

**Titolo breve:** *Continuità territoriale della Liguria*

---

Iter

**21 ottobre 2025:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1387**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Lorenzo Basso \(PD-IDP\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 febbraio 2025**; annunciato nella seduta n. 275 del 19 febbraio 2025.

Classificazione TESEO

TERRITORIO DELLE REGIONI, LIGURIA

[Articoli](#)

TRASPORTI AEREI (Art.1), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede redigente il 5 marzo 2025. Annuncio nella seduta n. 281 del 5 marzo 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Industria e agricoltura), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1387

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1387

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2025

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni, la Liguria ha vissuto una condizione di crescente isolamento infrastrutturale, che ha progressivamente compromesso la sua capacità di collegamento con il resto del Paese. Questo problema, già presente da tempo, è stato drammaticamente amplificato dal crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018.

Il tributo di vite umane e sofferenza si è abbattuto in modo indelebile sulle vittime e sulle loro famiglie, ma la tragedia ha segnato anche la città di Genova e l'intero territorio ligure, mettendo in evidenza criticità strutturali che andavano ben oltre il solo viadotto Morandi e che fino a quel momento non avevano ricevuto risposte adeguate.

L'isolamento della Liguria, già accentuato da una conformazione geografica complessa - stretta tra il mare, l'Appennino e le Alpi - e da una rete infrastrutturale inadeguata, è diventato una questione di emergenza economica e sociale. Il crollo del ponte Morandi ha rivelato l'estrema vulnerabilità della regione, dimostrando che la carenza di infrastrutture alternative ha trasformato un problema cronico ed endemico in una drammatica urgenza che pesa sullo sviluppo della regione e sulla quotidianità dei suoi abitanti.

Il crollo del ponte Morandi ha inoltre amplificato la consapevolezza della fragilità dell'intera rete viaria della Liguria, mettendo in luce come l'asse stradale non solo sia insufficiente, ma anche gravato da una drammatica condizione manutentiva. Da un lato, questa situazione ha portato alla tragedia del Morandi; dall'altro, ha reso evidente l'urgenza di interventi strutturali che, paradossalmente, hanno ulteriormente indebolito la rete viaria, accentuando l'isolamento già denunciato da anni.

La cronaca ci consegna una storia di disagi nei trasporti che non si è arrestata con l'apertura del Ponte San Giorgio. Il periodo successivo alla pandemia è stato segnato da continue chiusure di gallerie, riduzione di corsie e cantieri per la manutenzione straordinaria, che permangono ancora oggi.

Considerate le lacune manutentive accumulate nei decenni precedenti, questa situazione non sarà risolta nel breve termine, ma diventerà una caratteristica strutturale delle autostrade liguri nei prossimi anni.

A fronte di questa condizione di isolamento che perdura, l'accordo tra Autostrade per l'Italia (ASPI) e gli enti locali, che avrebbe dovuto sanare la frattura tra il concessionario e il territorio dopo il crollo del ponte Morandi, ha generato profonda delusione. Gli interventi infrastrutturali previsti nell'accordo risultano del tutto inadeguati rispetto alle reali urgenze del territorio e sembrano ignorare la quotidiana sofferenza di imprese e famiglie liguri.

È quindi indispensabile una strategia articolata che affianchi a risposte infrastrutturali di lungo periodo anche soluzioni immediate, capaci di liberare la Liguria dall'isolamento nel quale è stata relegata, sia dalla sua conformazione naturale sia da una gestione carente delle infrastrutture.

L'urgenza di spezzare quest'isolamento non nasce solo dalle criticità della regione, ma anche dalle opportunità che devono essere colte per garantire uno sviluppo solido per la Liguria di oggi e di domani.

Un esempio emblematico è rappresentato dal sistema portuale di Genova, il principale d'Italia, che costituisce sia una criticità che un'opportunità. Da un lato, il porto risente delle difficoltà nei collegamenti terrestri, che ne limitano la competitività; dall'altro, proprio il rafforzamento del suo ruolo logistico può essere una leva fondamentale per ottenere interventi strutturali mirati. Gli investimenti infrastrutturali previsti grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che aumenteranno l'operatività del sistema portuale genovese, richiedono interventi immediati per garantire la funzionalità e l'accessibilità dell'intero territorio ligure.

A più di sei anni dal crollo del ponte Morandi, la Liguria continua a soffrire un isolamento strutturale che compromette il suo sviluppo e la qualità della vita dei suoi cittadini. Le criticità si manifestano in molteplici forme:

- collegamenti autostradali precari, con continue interruzioni dovute ai lavori di manutenzione straordinaria su una rete obsoleta e non più adeguata alle esigenze del traffico.
- una rete ferroviaria insufficiente, che non offre soluzioni rapide ed efficienti per i collegamenti con le principali città italiane ed europee.
- un'offerta aerea limitata e costosa, con tariffe elevate che penalizzano cittadini, lavoratori e imprese, impedendo alla Liguria di essere competitiva rispetto ad altre regioni.

Lo strumento adottato in Italia per intervenire in modo immediato ma strutturale nelle condizioni di isolamento è rappresentato dalle misure di continuità territoriale. Queste sono state applicate soprattutto per la Sardegna e altre isole, ma anche per territori caratterizzati da gravi difficoltà nei collegamenti viari, come Trieste, che presenta caratteristiche analoghe a Genova e alla Liguria.

Le misure di continuità territoriale si basano principalmente sul miglioramento dell'accesso al trasporto aereo, attraverso bandi di gara che incentivano l'aumento delle rotte e l'introduzione di tariffe agevolate per i residenti.

In questo contesto, Genova presenta tutte le condizioni per essere equiparata ad altre città italiane che già beneficiano di queste misure, favorendo i collegamenti aerei con Roma e altre città strategiche.

Esempi di continuità territoriale in Italia:

- Sardegna: la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna è stata introdotta nel 1998 ed è operativa dal 2000;
- Sicilia: l'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto stanziamenti per la continuità territoriale di Trapani, Pantelleria e Lampedusa;
- Calabria: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stanziato 4,4 milioni di euro all'anno per tre anni, per garantire voli agevolati ai cittadini calabresi;
- Friuli Venezia Giulia: dal 1° settembre 2023, ITA Airways opera voli in continuità territoriale tra Trieste e Milano Linate.

Queste misure hanno dimostrato l'efficacia nel garantire equità nei trasporti e nel sostenere lo sviluppo economico delle regioni coinvolte.

La Liguria merita un'attenzione analoga.

Il presente disegno di legge propone una modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, includendo esplicitamente l'aeroporto di Genova tra quelli per cui è previsto il regime di continuità territoriale. L'obiettivo è garantire:

- l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui voli da Genova verso i principali aeroporti italiani;
- una riduzione dei costi dei voli per i residenti, attraverso tariffe calmierate e agevolazioni per studenti, lavoratori e anziani;
- un miglioramento della competitività della Liguria, facilitando gli spostamenti per il turismo, il commercio e le attività produttive.

Le risorse necessarie verranno reperite attraverso i fondi disponibili non utilizzati di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le risorse regionali, individuate dalla Giunta regionale della Liguria.

La condizione di isolamento della Liguria non è più sostenibile. L'assenza di collegamenti efficienti

penalizza non solo i cittadini e le imprese locali, ma incide negativamente sull'intero sistema economico nazionale. Se altre regioni italiane, con situazioni analoghe, hanno già beneficiato di misure di continuità territoriale, non esiste alcuna giustificazione per escludere la Liguria da un intervento simile.

La richiesta di continuità territoriale per Genova e la Liguria non è un privilegio, ma un atto di equità e giustizia. Le sofferenze che la regione ha patito negli ultimi anni rendono questa misura non solo legittima, ma doverosa e necessaria.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali » sono aggiunte le seguenti: « di Genova, ».

2. Il servizio aereo di linea tra l'aeroporto di Genova e i principali scali aeroportuali italiani costituisce un servizio d'interesse economico generale ed è sottoposto a oneri di servizio pubblico, in conformità alle decisioni adottate da una specifica conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti, e nel rispetto degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008.

3. Agli oneri derivanti dal servizio aereo di cui al comma 2 del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili non utilizzate di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché delle risorse regionali individuate con deliberazione della Giunta della regione Liguria.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=58893](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58893)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

**1.3.2.1. 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**

# 1.3.2.1.1. 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 216(pom.) dell'08/10/2025

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

## 8<sup>a</sup> Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2025

216<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[FAZZONE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**( [Doc. CCXLIV, n. 1 - Allegati I e II](#) ) Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e  
connessi allegati**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Constatata l'assenza di iscritti a parlare in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) sottolinea che anche l'8<sup>a</sup> Commissione, come ha fatto la 9<sup>a</sup> Commissione poche ore fa, si accinge ad approvare un semplice parere favorevole, avendo la maggioranza rinunciato anche solo ad esprimere l'auspicio che il Governo voglia inserire nella manovra di bilancio misure a favore delle famiglie e delle imprese.

Dichiara dunque il voto contrario della sua parte politica su un documento insoddisfacente, che non reca alcuna traccia dei tanti annunci fatti dal Governo in conferenza stampa sui temi posti dal mondo delle imprese e su questioni rilevanti per i cittadini, quali il rifinanziamento del Fondo morosità incolpevole o il reperimento delle risorse per il piano casa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato, in sede referente, il disegno di legge n. [1624](#), d'iniziativa del Governo, recante "Valorizzazione della risorsa mare", collegato alla manovra di finanza pubblica, e che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di avviare l'esame del disegno di legge n. [1404](#), recante "Delega al Governo per la revisione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775". Propone pertanto di avviare l'esame dei suddetti disegni di legge a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) ricorda di avere depositato, prima della pausa estiva, uno schema di documento conclusivo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche, in merito al quale alcuni Gruppi si erano riservati una valutazione. Essendo passato ormai un lasso di tempo più che ragionevole, chiede che tale documento venga reinserito all'ordine del giorno o che vengano chiariti i motivi per i quali ciò non dovrebbe avvenire. Chiede inoltre l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1387, recante "Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria".

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) segnala che nelle scorse settimane il suo Gruppo ha analizzato il corposo documento proposto dal senatore Basso e che la prossima settimana trasfonderà tale analisi in una serie di proposte puntuali di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che pertanto l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in questione verrà inserito nel calendario dei lavori della settimana successiva alla prossima.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## 1.3.2.1.2. 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 218(pom.) del 21/10/2025

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

### 8<sup>a</sup> Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2025

218<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1387\)](#) BASSO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di continuità territoriale della Liguria**

(Discussione e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, avente l'obiettivo di alleviare la condizione di crescente isolamento infrastrutturale della Liguria, includendo l'aeroporto di Genova tra quelli per cui è previsto il regime di continuità territoriale.

A tal fine, il comma 1 modifica l'articolo 82 della legge finanziaria per il 2003 - che ha esteso il regime di continuità territoriale già previsto per la Sardegna a una serie di scali siti nell'Italia continentale e in Sicilia - prevedendo che tale regime trovi applicazione anche relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Genova e i principali aeroporti nazionali.

Ai sensi del comma 2, il servizio aereo di linea tra l'aeroporto di Genova e i principali scali aeroportuali italiani costituisce un servizio d'interesse economico generale ed è sottoposto a oneri di servizio pubblico, in conformità alle decisioni adottate da una specifica conferenza di servizi, alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti, e nel rispetto degli articoli 16 e 17 del regolamento europeo n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'Unione europea.

Il comma 3 prevede che agli oneri conseguenti si faccia fronte mediante l'utilizzo delle risorse disponibili non utilizzate di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché delle risorse regionali individuate con deliberazione della Giunta della regione Liguria.

Il seguito della discussione è rinviato.

**[\(1311\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto nella scorsa seduta, il seguito dell'esame avrà luogo una volta che verrà assegnato il disegno di legge n. 1681, d'iniziativa dei senatori Nave, Di Girolamo e Sironi.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(162\) GASPARRI](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(199\) NICITA](#). - *Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(611\) Mara BIZZOTTO e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

[\(631\) MARTELLA](#). - *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo*

[\(828\) DE CRISTOFARO e altri](#). - *Norme per la revisione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisiva e radiofonica sui diversi media*

[\(1242\) Dolores BEVILACQUA e altri](#). - *Modifiche alla disciplina della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.*

[\(1257\) Enrico BORGHI e altri](#). - *Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

[\(1481\) GASPARRI e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(1521\) MALAN e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*

[\(1570\) BERGESIO e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie*

[\(1589\) Mariastella GELMINI e altri](#). - *Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riduzione e abolizione del canone di abbonamento e disciplina della società concessionaria del servizio pubblico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 37 emendamenti, pubblicati in allegato, e che la votazione avrà luogo in altra seduta, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) chiede se anche l'illustrazione degli emendamenti avrà luogo in altra seduta.

Il [PRESIDENTE](#) propone di dare gli emendamenti per illustrati, ricordando che vi sarà comunque modo di entrare nel merito degli stessi in fase di dichiarazione di voto.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri](#). - *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

[\(1158\) CALENDIA e altri](#). - *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

[\(1160\) Elena SIRONI e altri](#). - *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

[\(1166\) Aurora FLORIDIA e altri](#). - *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla*



***rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internete dai motori di ricerca***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della riapertura del termine, sono stati presentati ulteriori 42 emendamenti, pubblicati in allegato, che si sommano ai 41 e ai due ordini del giorno che erano stati presentati in precedenza. Comunica inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6 e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul nuovo testo del disegno di legge n. 1136 adottato come testo base, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione ( [n. 318](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che dà attuazione alla direttiva n. 1711 del 2024, la quale rientra in un pacchetto di iniziative della Commissione europea per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, in conseguenza della crisi energetica che si è venuta a determinare nel 2022, così da fornire agli Stati membri strumenti di cui avvalersi per far fronte al presentarsi di situazioni di crisi.

Come riferisce la relazione illustrativa allo schema in esame, la direttiva in questione è volta a fare in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili, e più in generale dalla transizione energetica, siano destinati ai clienti finali (civili e imprese), attraverso strumenti che consentano di mitigare gli effetti di crisi energetiche e limitare il rischio che altri clienti civili cadano nella povertà energetica, con misure che riguardano: la disciplina degli accordi di connessione flessibile; il diritto del cliente finale a un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con presso fisso; la gestione del rischio del fornitore; la protezione dalle interruzioni della fornitura; la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile; l'integrazione dei compiti e delle funzioni del gestore della rete di distribuzione; l'aggiornamento dei compiti dell'ARERA; la disciplina applicabile ai clienti domestici vulnerabili nell'ambito del processo di liberalizzazione del segmento *retail* del mercato elettrico.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 articoli, i primi cinque dei quali modificano il decreto legislativo n. 210 del 2021.

In particolare, l'articolo 1 introduce le nuove definizioni di: "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso", "fornitore di ultima istanza", "accordo di connessione flessibile" e "condivisione dell'energia".

L'articolo 2 rafforza i diritti contrattuali dei clienti finali. Secondo la relazione illustrativa, l'esigenza di intervenire tempestivamente per completare e migliorare il quadro normativo in materia di diritti dei clienti finali si pone in coerenza con il percorso di liberalizzazione del segmento *retail* del mercato elettrico, che si è completato per la maggior parte degli utenti del settore e che è in via di perfezionamento anche con riferimento ai clienti domestici vulnerabili.

In primo luogo, viene introdotto il diritto del cliente finale ad avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali, nonché quello di concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali.

Vengono integrate le informazioni che i contratti di fornitura di energia elettrica con i clienti finali devono indicare in maniera chiara e agevolmente comprensibile, includendovi: l'indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori; l'indicazione se il prezzo è fisso, variabile o dinamico; il prezzo totale e, per i contratti a prezzo determinato nonché per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo; le informazioni riguardanti i pagamenti *una tantum*, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta.

Si prevede che i clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso abbiano diritto: su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale; a che i fornitori non modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali economiche e di durata né risolvano i contratti prima della scadenza.

Infine, l'ARERA dovrà assicurare la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica, nonché che la regolazione dei servizi di ultima istanza preveda che: i fornitori siano individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria; i fornitori comunichino ai clienti i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscano loro la continuità del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; i fornitori riconoscano ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale; i servizi medesimi favoriscano il passaggio a un'offerta basata sul mercato.

L'articolo 3 posticipa dal 1° gennaio 2026 alla fine di tale anno il termine entro il quale dovrà essere assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta. La relazione illustrativa sottolinea che tale modifica tiene conto della recente rettifica della direttiva n. 944 del 2024 e assicura maggiore flessibilità all'ARERA per l'adozione degli atti regolatori di competenza nonché tempi adeguati agli operatori per l'implementazione del processo del cambio di fornitore entro 24 ore, che impatta sui sistemi e sui processi interni di vendita.

Si prevede inoltre che l'ARERA assicuri, tra l'altro, la conformità delle modalità di determinazione degli oneri imposti dai fornitori nei casi di recesso anticipato dai contratti a tempo determinato e a prezzo fisso.

L'articolo 4 prevede che i fornitori di energia elettrica che servono più di 200.000 clienti finali siano tenuti a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilità economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilità dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, nonché ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione di fornitura.

L'articolo 5 integra la disciplina applicabile ai clienti attivi e alle comunità energetiche dei cittadini, con particolare riferimento alla condivisione dell'energia elettrica.

In primo luogo, si prevede che per il calcolo dell'energia condivisa si faccia riferimento a ciascun periodo rilevante non superiore all'ora, con l'obiettivo, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa, di assicurare la flessibilità e gradualità nel passaggio dall'intervallo orario all'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti ai fini dello scorporo della quota di energia condivisa nella bolletta del cliente finale nonché di salvaguardare l'attuale regolazione incentivante applicabile alle configurazioni esistenti.

Vengono poi introdotti una serie di nuovi commi, volti a disciplinare la condivisione dell'energia rinnovabile, con l'individuazione, in particolare, dei diritti e degli obblighi dei clienti attivi che vi partecipano.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In primo luogo, conseguentemente a quanto disposto dal precedente articolo 5, viene modificata la definizione di "energia condivisa", sostituendo il riferimento al "periodo orario", ivi contenuto, con quello al "periodo rilevante non superiore all'ora".

Si prevede inoltre che lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa possa essere richiesto non solo dai clienti domestici ma da tutti i clienti finali (nel cui ambito sono incluse anche le imprese).

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011, prevedendo, in primo luogo, che i gestori dei sistemi di distribuzione di maggiori dimensioni pubblicino, con le modalità individuate dall'ARERA, informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione.

Esso prevede poi che il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione debbano garantire la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla.

Vengono poi integrati i compiti dell'ARERA che dovrà anche monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini.

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 79 del 1999, al fine di prevedere che le imprese distributrici non debbano porre in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle società collegate. Tali imprese devono inoltre informare gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione e devono offrire agli utenti medesimi la possibilità di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE ( [n. 323](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che dà attuazione alla direttiva del 2024, la quale ha modificato la precedente direttiva del 2012 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della predetta direttiva del 2012, nella misura in cui imponeva ai produttori di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato precedentemente al 2012 di sostenere i costi di gestione dei RAEE professionali.

La relazione illustrativa ricorda infatti che, prima del 2012, i pannelli fotovoltaici non erano contemplati dalla normativa unionale in materia di RAEE e gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se attribuire i costi relativi alla gestione dei rifiuti da essi derivanti al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore dei pannelli, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva n. 98 del 2008, recante la disciplina generale in materia di rifiuti.

L'articolo 13 della direttiva del 2012 - relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici - ha stabilito che tali costi dovessero essere a carico dei produttori, anche per quanto riguarda i pannelli già immessi sul mercato, ma la Corte di giustizia ha ritenuto che tale retroattività violasse il principio di certezza del diritto e fosse pertanto invalida.

La direttiva del 2024 ha dunque provveduto a modificare, oltre all'articolo 13, anche l'articolo 12 che conteneva disposizioni analogamente retroattive con riferimento ai pannelli fotovoltaici e ai relativi rifiuti di natura domestica.

Le modifiche hanno riguardato anche altri prodotti che sono rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE dal 15 agosto 2018, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici. Pertanto è stato precisato che i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti da tali prodotti solo a partire dal 15 agosto 2018.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 7 articoli, che modificano il decreto legislativo n. 49 del 2014 (che ha dato attuazione alla direttiva del 2012 e costituisce la normativa nazionale di riferimento in materia di RAEE), al fine di specificare il momento a partire dal quale i produttori debbano finanziare la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici e dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche entrati nell'ambito di applicazione della direttiva dal 15 agosto 2018.

L'articolo 1 riscrive la definizione di RAEE storici - che attualmente ricomprende tutti quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 2005 - escludendo i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici e prevedendo che, per i prodotti rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE a partire dal 15 agosto 2018, costituiscano RAEE storici quelli derivanti da

apparecchiature immesse sul mercato prima di tale data.

L'articolo 2 modifica la disciplina delle modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, escludendo dalla previsione i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici ed eliminando l'effetto retroattivo per i rifiuti derivanti dai prodotti che sono rientrati nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE a partire dal 2018. L'articolo 3 apporta analoghe modifiche alla disciplina delle modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali.

L'articolo 4 prevede che il finanziamento della gestione dei RAEE di fotovoltaico sia a carico dei produttori per le apparecchiature di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della direttiva RAEE), indipendentemente dall'origine domestica o professionale.

L'articolo 5 modifica la disciplina del marchio di identificazione del produttore, differenziando la data a partire dalla quale opera l'obbligo per il produttore di apporre un marchio sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, a seconda di quando tali apparecchiature sono rientrate nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti alle norme tecniche da rispettare ai fini della marchiatura.

L'articolo 6 sopprime la disposizione transitoria che prevede che il finanziamento della gestione di rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici o professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 49 del 2014 avviene secondo le modalità definite dagli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, dello stesso.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 ( n. 324 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che dà attuazione alla direttiva cosiddetta RED III, avente l'obiettivo di accelerare la transizione energetica dell'Unione europea verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili.

Come ricorda la relazione illustrativa dello schema in esame, la direttiva RED III contiene una serie di misure volte a: fissare un obiettivo vincolante per l'Unione di raggiungere almeno il 42,5 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030, con l'ambizione di arrivare al 45 per cento; semplificare e accelerare le procedure per l'autorizzazione di nuovi impianti a energia rinnovabile; dichiarare lo sviluppo delle energie rinnovabili, degli impianti di stoccaggio e delle infrastrutture di rete come di "prevalente interesse pubblico", contribuendo a limitare dispute locali e ritardi; promuovere l'uso della biomassa, assicurando al contempo che la sua raccolta e utilizzo siano sostenibili, evitando impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità; sfruttare il potenziale di integrazione delle energie rinnovabili nei consumi finali in settori chiave come l'edilizia, anche attraverso l'individuazione di obiettivi per l'aumento della quota di rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici.

Lo schema in esame si compone di 48 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 31) novella il decreto-legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo, mentre l'articolo 2 modifica e integra le definizioni. La relazione illustrativa evidenzia, tra l'altro, la modifica alla definizione di "biogas" nella quale vengono inseriti anche i riferimenti al biometano e al bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano.

L'articolo 3 modifica gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili, prevedendo, in primo luogo, che, conformemente a quanto previsto dal PNIEC, l'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia

da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 sia pari al 39,4 per cento.

Nell'ambito di tale obiettivo generale, l'incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento - che non è più definito come "indicativo" - viene fissato ad almeno 0,8 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2021 al 2025 e ad almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2026 al 2030.

Vengono poi introdotti nuovi obiettivi nazionali indicativi (dunque, ambiziosi ma non vincolanti in senso stretto, come sottolinea la relazione illustrativa) relativi: alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze; all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria; alla capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative.

L'articolo 4 autorizza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad affidare al GSE le attività di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 5 introduce un nuovo articolo recante principi in materia di biomassa, che - al fine di ridurre al minimo gli effetti distorsivi sul mercato delle materie prime e gli impatti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima - individua i limiti entro i quali sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa e forestale.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche alle caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione, prevedendo, in primo luogo, la possibilità di accedere all'incentivo non solo sulla base dell'energia elettrica prodotta dall'impianto o della quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata, ma anche sulla base dell'energia elettrica producibile. L'incentivo potrà essere diversificato anche sulla base della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti. Si chiarisce che l'accesso prioritario attualmente previsto per gli impianti realizzati nelle aree idonee si applica anche a quelli localizzati nelle zone di accelerazione. Si prevede, infine, che siano stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

L'articolo 7 prevede che anche con riferimento al meccanismo di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili siano stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

L'articolo 8 prevede che entro il 31 dicembre 2025 sia concordata l'istituzione con uno o più Stati membri dell'Unione europea di un quadro di cooperazione su progetti comuni in materia di energie rinnovabili, al fine di individuare, entro il 30 dicembre 2030, almeno due progetti e, entro il 31 dicembre 2033, un terzo progetto.

L'articolo 9 chiarisce che l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili da Paesi extra UE è contabilizzata ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili, ma che essa non beneficia di incentivi economici, salvo che ciò sia espressamente previsto in accordi intergovernativi.

L'articolo 10 estende agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili, l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici attualmente previsto per i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti. Si prevede inoltre che, fatti salvi i casi di impossibilità tecnica, economica e funzionale, l'obbligo predetto possa essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità.

L'articolo 11 modifica la disciplina dell'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile nella vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, prevedendo che il MASE definisca le modalità di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi e delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo in esame secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità

dell'obbligo medesimo. Si prevede inoltre che il calore di scarto include il calore eccedente la quota parte rinnovabile proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del codice dell'ambiente.

L'articolo 12 individua i dati e le informazioni a cui devono poter accedere i proprietari e gli utenti di batterie industriali e per uso domestico e di veicoli elettrici.

L'articolo 13 modifica la rubrica del Titolo V.

L'articolo 14 individua i tetti massimi di utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere. Viene inoltre eliminata la disposizione che vieta di conteggiare ai fini del raggiungimento degli obiettivi la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD).

L'articolo 15 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che, per motivi sistematici, sono stati ricollocati all'interno del nuovo articolo 47-*bis*, introdotto dall'articolo 23 dello schema in esame.

L'articolo 16 modifica la rubrica del Capo II del Titolo V.

L'articolo 17 apporta varie modifiche alla disciplina dei criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere dei regimi di sostegno, nonché per essere conteggiati ai fini degli obiettivi. Tra l'altro, viene abbassata la soglia, in termini di potenza termica nominale, al di sotto della quale agli impianti che impiegano combustibili da biomassa non si applicano i criteri in questione. Si prevede poi che tali criteri non si applichino nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con una determinata portata media di biometano. Si prevede inoltre che gli impianti di digestione anaerobica garantiscano la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero del gas. Vengono resi più stringenti i criteri di sostenibilità per le biomasse agricole e forestali e vengono aggiornati i requisiti minimi di riduzione delle emissioni per l'energia prodotta da biomassa e biometano.

L'articolo 18 individua l'entità della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato devono produrre rispetto al carburante fossile di riferimento, al fine di poter essere contabilizzati negli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e degli obblighi in materia di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

L'articolo 19 prevede, tra l'altro, che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa certificati secondo il sistema di scambio delle quote di emissioni inquinanti (ETS 1 e 2) abbiano un fattore di emissione pari a zero.

L'articolo 20 prevede che - al fine di garantire funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti - tutti i punti di ricarica di potenza *standard*, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico, installati sul territorio nazionale, siano certificati ai sensi dell'allegato X della norma tecnica CEI 021.

L'articolo 21 modifica la rubrica del Titolo VI.

L'articolo 22 modifica la disciplina delle garanzie d'origine.

L'articolo 23 reca disposizioni in merito alla partecipazione alla banca dati europea volta a garantire la tracciabilità dei biocombustibili liquidi e gassosi e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.

L'articolo 24 interviene sull'attività di aggiornamento e integrazione della produzione statistica in materia di energia svolta dal GSE nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

L'articolo 25 modifica l'Allegato I, che detta le procedure di calcolo degli obiettivi, con particolare riferimento al conteggio dell'energia prodotta da combustibili rinnovabili di origine non biologica e dal calore e freddo di scarto.

L'articolo 26 modifica l'Allegato III, in materia di obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

L'articolo 27 modifica l'Allegato IV, che individua i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

L'articolo 28 modifica l'Allegato V, in materia di contenuto energetico dei combustibili.

L'articolo 29 modifica l'Allegato VI, che contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento.

L'articolo 30 modifica l'Allegato VII, che contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento.

L'articolo 31 modifica l'Allegato VIII, sulle materie prime *double counting*.

Il Capo II contiene il solo articolo 32, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, che reca la disciplina del gestore della rete di trasmissione nazionale, prevedendo che quest'ultimo renda disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e quelle sul tenore di emissioni di gas a effetto serra sulla base di criteri e modalità individuati, rispettivamente, da ARERA e dal MASE.

Il Capo III contiene il solo articolo 33, che modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, sui gestori dei sistemi di distribuzione, prevedendo che l'ARERA adotti i criteri e le modalità sulla base delle quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile.

Nel Capo IV, gli articoli 34 e 35 recano modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011, in materia di sistemi di qualificazione degli installatori, prevedendo che il MASE definisca sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda. Vengono inoltre previsti appositi programmi di formazione.

Il Capo V contiene il solo articolo 36, che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento, prevedendo che il rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, che il GSE deve produrre ogni cinque anni, deve comprendere anche una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia.

Il Capo VI (articoli da 37 a 48) reca modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2005, che ha dato attuazione alla direttiva europea in materia di qualità della benzina e del diesel.

In particolare, l'articolo 37 ridefinisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo in questione, prevedendo che esso, ai fini della tutela e della salute e dell'ambiente, stabilisca le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.

L'articolo 38 riscrive le definizioni di "fornitore" e di "biocarburanti".

L'articolo 39, alla luce dell'evoluzione tecnologica del parco veicoli, sopprime la disposizione che prevede obblighi di etichettatura distinti per la benzina con un contenuto di etanolo fino al 10 per cento e fino al 5 per cento.

L'articolo 40 introduce un sistema per l'immissione obbligatoria in commercio di combustibile diesel con un tenore di biodiesel fino al 10 per cento, salvaguardando i veicoli non compatibili con tale combustibile attraverso l'obbligo di commercializzazione anche di un diesel con un tenore di biodiesel fino al 7 per cento.

L'articolo 41 apporta una modifica conseguente alle abrogazioni disposte dai successivi articoli 42 e 47.

L'articolo 42 abroga gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, in materia, rispettivamente, di obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, di criteri di sostenibilità per biocarburanti e di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

L'articolo 43 apporta al quadro sanzionatorio le modifiche conseguenti a quelle di cui agli articoli 40 e



42.

L'articolo 44 modifica l'Allegato I, in materia di specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata.

L'articolo 45 modifica l'Allegato II, in materia di specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione.

L'articolo 46 modifica l'Allegato V, in materia di metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili.

L'articolo 47 sopprime gli Allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3, in materia, rispettivamente, di: norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti; metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità; valore di riferimento per i carburanti; comunicazione alla Commissione.

L'articolo 48 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento all'esame degli atti del Governo nn. 318, 323 e 324, testé incardinati, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 30 ottobre, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) chiede quando avranno luogo le votazioni delle numerose proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuali inserite nel calendario corrente della Commissione, segnalandone l'urgenza, considerato che le Autorità in questione sono al momento rette da Commissari straordinari.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le votazioni avranno luogo nella seduta già prevista per domani, 22 ottobre, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [162, 199, 611, 631, 1242, 828, 1257, 1481, 1521, 1570, 1589 NT](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente*

#### «Art. 1

1. Nel rispetto delle disposizioni previste in materia di *par condicio* di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in prossimità delle consultazioni elettorali, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non può trasmettere interventi integrali del Presidente del Consiglio dei ministri.».

##### 1.2

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Cause di incompatibilità)*

1. Costituisce causa di incompatibilità con il ruolo di Direttore dell'approfondimento della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. aver pubblicamente espresso o svolto la propria militanza nell'ambito della forza politica espressione del Presidente del Consiglio dei ministri».

##### 1.3

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*



**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di contratti di collaborazione esterni)*

1. I contratti di collaborazione esterni alla RAI devono rispettare i criteri di trasparenza, non discriminazione e meriti professionali. È vietato assegnare incarichi in ragione di relazioni politiche dei collaboratori.».

**1.4**

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di libertà di informazione e di critica)*

1. La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non deve sospendere o ridurre la programmazione delle trasmissioni di giornalismo d'inchiesta per motivi politici o di interesse governativo».

**1.5**

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di nomine)*

1. I direttori dei programmi di informazione giornalistica della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non possono ricoprire ruoli di portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri».

**1.6**

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di non discriminazione del giornalista)*

1. Al fine di garantire la libertà di pensiero e di informazione, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non può procedere alla modifica ovvero alla sospensione o alla riduzione dei programmi in palinsesto in base alle opinioni politiche del conduttore.».

**1.7**

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di presenza e comunicazione politica)*

1. Fermo restando le disposizioni previste in materia di *par condicio* di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in prossimità delle consultazioni elettorali, il Presidente del Consiglio dei ministri non può partecipare a programmi di intrattenimento.».

**1.8**

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Divieti)*

1. È vietata ogni forma di censura preventiva o rimozione di contenuti artistici o musicali per motivi politici o di pressione governativa durante *kermesse* nazionali di natura musicale.».

**1.9**

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Divieti)*

1. È vietato censurare sulle reti RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. monologhi di autori italiani e stranieri che abbiano come tema l'antifascismo».

**1.10**

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Divieti)*

1. È vietato l'utilizzo dei telegiornali per consentire a un Ministro di provare a giustificare scandali relativi alla sua sfera privata.».

**1.11**

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Divieto di nomina)*

1. È vietata la nomina di direttori o responsabili editoriali con finalità di controllo politico su singoli programmi nell'ambito della programmazione».

**1.12**

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Divieto di conferimento di incarichi)*

1. È vietata la nomina o il conferimento di incarichi a conduttori o a giornalisti in base a legami personali o politici con esponenti del Governo. Gli incarichi a conduttori o a giornalisti di cui al precedente periodo avvengono mediante procedure trasparenti e si basano sui requisiti professionali».

**1.0.1**

[Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [Nicita](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al Presidente e Amministratore delegato RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. non si applicano i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al trattamento economico dei propri dirigenti, fermi restando i principi di trasparenza e di pubblicazione degli emolumenti.».

**1.0.2**

[Nicita](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni sulla missione di servizio pubblico della RAI nell'ambito del regolamento europeo per la libertà dei media)*

1. Ai sensi del regolamento europeo per la libertà dei *media* il fornitore di *media* digitali di servizio pubblico è la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.. Essa è una società a controllo pubblico che appartiene ai cittadini i quali ne esercitano il controllo nelle forme e nei modi appresso indicati ed ha per missione principale quella di educare, informare, intrattenere tutti i cittadini italiani ed europei nell'era digitale, garantendo loro quanto necessario per la trasformazione in atto, promuovendo la

coesione sociale, territoriale, linguistica e l'integrazione, diventando, in stretta cooperazione con gli altri *Digital Media Service* di servizio pubblico europei e con il sistema educativo nazionale, il punto di riferimento nella vasta offerta esistente su *internet*, offrendo un'alternativa italiana ed europea protetta, sicura ed affidabile alle piattaforme *internet* globali e alla desertificazione dei *media* tradizionali. Data la sua natura di prima industria culturale e di presidio della sovranità digitale del paese, la RAI ha anche il mandato di promuovere e sostenere la cultura, la produzione nazionale audiovisiva e i servizi digitali, promuovere la lingua, la cultura e la visione italiana in Europa e quella italiana ed europea nel mondo.

2. Per l'esercizio della missione, sono garantiti alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. il finanziamento stabile, pluriennale e prevedibile; la prominenza, la accessibilità su tutte le piattaforme distributive e su tutti i mezzi di diffusione, in particolare quelli *free-to-air* o equivalenti. La RAI garantisce altresì la tutela assoluta dei dati dei cittadini, la qualità di tutta la sua offerta, la comprensione e conoscenza del mondo, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione, la distribuzione dei suoi contenuti e servizi su tutti i mezzi disponibili.

3. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è gestito attraverso un contratto nazionale di Obiettivi e Mezzi stipulato con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché sulla base di contratti di Obiettivi e Mezzi regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni dieci anni, dopo una consultazione pubblica avviata dalla RAI con tutti gli interlocutori coinvolti direttamente nella sua missione che dovrà avvenire almeno un anno prima della scadenza prevista. Nei nuovi contratti possono essere aggiunte con l'accordo della RAI nuove funzioni o articolazioni delle missioni principali, previa indicazione chiara delle nuove risorse necessarie per poterle espletare per tutta la vigenza dell'accordo.».

#### Art. 2

##### 2.1

[Nicita](#), [Barbara Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Fregolent](#)

*Al comma 1 sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:*

«7-bis. In conformità con l'articolo 5 del regolamento UE 2024/1083, la missione dei fornitori di *media* di servizio pubblico è stabilita dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

##### 2.0.1

[Barbara Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Nicita](#), [Fregolent](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Esercizio di monitoraggio)*

1. L'esercizio di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, elabora appositi indicatori qualitativi e quantitativi e pubblica i risultati, con cadenza annuale, nel proprio sito *web*.».

#### Art. 3

##### 3.1

[De Cristofaro](#), [Barbara Floridaia](#), [Fregolent](#), [Nicita](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1);
- b) al comma 1 sopprimere la lettera b).

#### Art. 4

##### 4.1

[Sigismondi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

[Unterberger](#), [Durnwalder](#)

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché eventuali ulteriori diritti e obblighi, possono essere individuati con una convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano;"».

Art. 5

**5.1**

[Nicita](#), [Barbara Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Fregolent](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1;

b) al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», al comma 3 sostituire le parole: «, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» con le seguenti: «RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.»; al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: «innovazione digitale e il piano editoriale previsto per l'anno successivo»;

*Conseguentemente:*

- all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

**5.2**

[Sigismondi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.*

**5.3**

[La Marca](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di valorizzare la cultura italiana nel mondo e tutelare l'italofonia, il servizio pubblico assicura che la fornitura di servizi audiovisivi rivolti al pubblico italiano residente nel mondo avvenga attraverso l'istituzione di un nuovo canale interamente dedicato alla trasmissione di programmi e rubriche autoprodotte che divulgano la cultura, la storia, la società, l'imprenditorialità e l'enogastronomia italiana, includendo anche le nuove piattaforme digitali.».*

Art. 6

**6.1**

[Barbara Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Nicita](#), [Fregolent](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

[Barbara Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Nicita](#), [Fregolent](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6**

*(Modifica all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)*

1. L'articolo 61 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo) - 1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è assicurato dallo stanziamento di risorse statali determinate sulla scorta degli oneri sostenuti nell'anno solare precedente l'affidamento per la fornitura

del suddetto servizio, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.».

### 6.3

[De Cristofaro](#), [Fregolent](#), [Nicita](#), [Barbara Floridia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) al comma 1, le parole: "Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità, che entro il termine di quindici giorni rilascia un parere tecnico, e, successivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" sono sostituite dalle seguenti: "Il bilancio è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) "Per l'assolvimento della Missione la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. riceve sulla base di un contratto di Attività e Risorse a base quinquennale e scorrevole anno per anno, il gettito dell'imposta di scopo denominata canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, raccoglie ricavi pubblicitari secondo gli indici di affollamento specificamente disciplinati all'articolo 45, paragrafo 1". Il contratto Attività e Risorse sostituisce lo schema di convenzione e il contratto di servizio di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249."»;

c) *sopprimere la lettera c).*

### 6.4

[Minasi](#), [Potenti](#)

*Alla lettera b), dopo le parole: «condizioni eccezionali debitamente motivate, che comportino la riduzione delle esigenze di finanziamento», inserire le seguenti:* «nonché in caso di entrate straordinarie derivanti dalla valorizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge, le quali devono essere prioritariamente destinate alla riduzione dell'importo del canone di abbonamento, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari complessivi del servizio pubblico».

### 6.5

[Minasi](#), [Potenti](#)

*Alla lettera b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti:* «15 per cento».

### 6.0.1

[Minasi](#), [Potenti](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Canone speciale Rai)*

1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono soppresse le seguenti parole: "esercizi pubblici di prima e seconda categoria";

b) al comma 1, lettera d), le parole: "di terza e quarta categoria" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione degli esercizi di cui alla successiva lettera e)";

c) al comma 1, lettera e), prima delle parole: "strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c), e d)" sono inserite le seguenti: "esercizi pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, qualificati come microimprese, ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023";

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giornali di apertura al pubblico"».

Art. 7

7.1

[Sigismondi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 8

8.1

[Nicita](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [Fregolent](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «per cinque anni» fino alla fine del comma con le seguenti: «con mandati individuali per il numero d'anni indicato al successivo punto c) e sono rieleggibili per una sola volta»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), capoverso «15.», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) due eletti con mandato quinquennale dalla Camera dei deputati e due eletti con mandato quinquennale dal Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi; b) uno designato, con mandato quadriennale, dall'ANCI; c) uno designato, con mandato quadriennale dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; d) uno designato, con mandato biennale, dall'assemblea dei dipendenti della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi. I candidati, al momento della nomina sono auditi pubblicamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previe proposte e pareri formulati dalle associazioni culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;

d) al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «15-bis»;

e) al comma 1, lettera f), all'alinea sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e l'amministratore delegato, con provvedimento motivato» con le seguenti: «Il consiglio di amministrazione nomina o revoca il presidente e, su proposta del presidente, nomina o revoca l'amministratore delegato, con provvedimento motivato».

8.2

[Minasi](#), [Potenti](#)

*Al comma 1:*

1) alla lettera a), sostituire le parole: «Tale limite si applica in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» con le seguenti: «Tale limite si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

2) sopprimere la lettera b).

8.3

[Barbara Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Nicita](#), [Fregolent](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) sostituire il comma 12 con il seguente:

"12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che, negli ultimi due anni:

a) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato;

b) ricoprano o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;



- c) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- d) ricoprono o abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale;
- e) ricoprono o abbiano ricoperto ruoli all'interno degli organi direttivi o esecutivi di partiti politici"».

#### 8.4

##### [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «15», dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) Al fine di riflettere l'aumento annuale significativo e costante delle iscrizioni all'A.I.R.E., la composizione del consiglio di amministrazione del servizio pubblico prevede che almeno un membro del consiglio sia espressione degli italiani all'estero, secondo quanto previsto da apposito aggiornamento del contratto di servizio.».*

#### 8.5

##### [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «15-bis» con il seguente: «15-bis. Partecipano al consiglio di amministrazione senza diritto di voto un rappresentante designato dal Comitato di Presidenza del C.G.I.E. un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno indicato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».*

#### Art. 9

##### 9.1

[Barbara Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Nicita](#), [Fregolent](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### Art. 10

##### 10.1

[Nicita](#), [Barbara Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Fregolent](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La disposizione di cui articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, si applicano anche ai membri che hanno ricoperto la carica prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini del calcolo dei mandati consecutivi».

#### Art. 12

##### 12.1

[Fregolent](#), [Furlan](#), [Musolino](#), [De Cristofaro](#), [Nicita](#), [Barbara Floridia](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. I componenti del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in carica alla medesima data cessano dal mandato.

2. Il contratto di servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valido fino alla sua naturale scadenza. Il nuovo contratto quadro di Attività e Risorse di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è stipulato entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in corso.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, presenta entro sei mesi dal proprio insediamento un piano dettagliato per la distribuzione dei programmi del servizio pubblico sulle piattaforme digitali, in vista del previsto *switch off* della distribuzione in tecnologia digitale terrestre entro il 2030.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1136 NT](#)

Art. 1

1.6

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. Le disposizioni perseguono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri e privi di pratiche manipolative.».

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «hanno l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video» con le seguenti: «perseguono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri, rispettosi della dignità e della privacy, e privi di pratiche manipolative, anche ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e».*

1.8

[Lombardo](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di».*

1.9

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«nonché dei videogiochi online e dei servizi di messaggistica, accessibili mediante connessione a internet e caratterizzati da una o più delle seguenti funzionalità:

a) erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell'utente;

b) interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.».

1.10

[Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni perseguono l'obiettivo di garantire che i servizi digitali siano progettati e gestiti nel rispetto del superiore interesse del minore, assicurando ambienti adeguati all'età, sicuri e privi di pratiche manipolative.».

1.11

[Sironi](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le enciclopedie in linea senza scopo di lucro e i repertori educativi o scientifici senza scopo di lucro non sono considerati servizi di social network online o piattaforme di condivisione di video ai sensi della presente legge.».

Art. 2

2.6

[Lombardo](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2



*(Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quiquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

"1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

1-bis. È illecito l'accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L'accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l'esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

2. Al comma 2 dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "2-*quiquies*, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2-*quiquies*, commi 1 e 1-bis".

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all'articolo 2-*quiquies*, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-*quiquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili e tra i sistemi di intelligenza artificiale. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-*quiquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale.».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.*

## 2.7

[Lombardo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla rubrica, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di»;

b) al comma 1, dopo le parole: «account sui» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, sui»;

c) al comma 2, dopo le parole: «servizi di» inserire le seguenti: «chatbot di intelligenza artificiale, di».

## 2.8

[Basso, D'Elia](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. L'attivazione di *account* per i minori di età inferiore ai quindici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, unicamente su *social network* e piattaforme di condivisione di video e immagini garantiti per l'utenza minorile, ovvero che:

a) adottino misure adeguate a proteggere i minori dall'esposizione a contenuti potenzialmente dannosi per il loro sviluppo fisico, psicologico o cognitivo;

b) prevedano strumenti efficaci per la limitazione del tempo di utilizzo;

c) mettano a disposizione funzionalità per la supervisione genitoriale e il controllo dei contenuti accessibili.

1-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, applica le misure e le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

## 2.9

[De Priamo, Sigismondi](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'attivazione di *account*, previa autorizzazione genitoriale, per i minori di età inferiore ai quattordici anni è consentita esclusivamente sulle piattaforme espressamente dedicate ai minori di condivisione di video che adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale, e che mettano a disposizione strumenti di controllo e limitazione dei tempi di utilizzo e dei contenuti fruiti, nonché impediscano ai minori di quattordici anni di pubblicare propri contenuti video. Le società che gestiscono le predette piattaforme sono responsabili, ai sensi della normativa vigente, per la diffusione di contenuti non conformi alla legge o comunque non idonei alla tutela dell'utenza.».

## 2.10

[Basso, D'Elia](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. L'attivazione di *account* per i minori di età inferiore ai quindici anni è consentita, previa autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, esclusivamente sui *social network online* e sulle piattaforme di condivisione di video che offrano contenuti di carattere didattico e adottino misure idonee a tutelare i minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale.».

## 2.11

[Nave, Di Girolamo](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «social network online» inserire le seguenti: «gli app store».*

## 2.12

[Aurora Floridia, Unterberger, Spagnoli, Patton](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I fornitori effettuano una valutazione d'impatto sui rischi per i diritti e la sicurezza dei minori, individuando e mitigando i rischi derivanti da *design*, algoritmi e raccolta dati.».

## 2.13

[Di Girolamo, Sironi, Barbara Floridia, Nave](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I fornitori effettuano una valutazione d'impatto sui rischi per i diritti e la sicurezza dei minori, individuando e mitigando i rischi derivanti da *design*, algoritmi e raccolta dati.».

## 2.0.2

[Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)*

1. È fatto divieto ai fornitori di servizi della società dell'informazione di effettuare attività di profilazione o predisposizione di raccomandazioni automatizzate personalizzate nei confronti di utenti minori di diciotto anni.

2. Sono demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) eventuali misure sanzionatorie o interdittive da adottare nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione che abbiano contravvenuto all'oggetto del divieto di cui al comma 1».

## 2.0.3

[Barbara Floridia, Di Girolamo, Sironi, Nave](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)*

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social*

*networking* o condivisione di contenuti audiovisivi devono comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) le misure adottate per prevenire l'esposizione dei minori a contenuti violenti, sessualmente espliciti o potenzialmente dannosi per la salute psichica e fisica».

#### 2.0.4

[Barbara Floridia](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

##### «Art. 2-bis.

*(Strumenti di controllo e limiti di utilizzo)*

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono piattaforme di *social networking* o condivisione di contenuti audiovisivi rendono disponibili, gratuitamente e in modo facilmente accessibile, strumenti di *parental control* che - nel privilegiare la massima protezione del minore - favoriscono e consentono ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale in particolare di:

- a) limitare il tempo di permanenza giornaliero o settimanale del minore sulla piattaforma;
- b) impostare fasce orarie di utilizzo;
- c) ricevere notifiche periodiche sull'attività digitale del minore, nel pieno rispetto della sua dignità e *privacy*».

#### 2.0.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

##### «Art. 2-bis.

*(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)*

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti, tra cui i servizi gestiti da Telefono Azzurro (1.96.96, 114 Emergenza Infanzia, 116000 Minori Scomparsi). Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».

#### 2.0.6

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

##### «Art. 2-bis.

*(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)*

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti. Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».

#### 2.0.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

##### «Art. 2-bis.

*(Accesso ai servizi digitali di aiuto e pubblica utilità)*

1. È garantito a tutti i minori, indipendentemente dall'età, l'accesso libero, riservato e sicuro ai servizi digitali di pubblica utilità, di sostegno psicologico, tutela e assistenza riconosciuti o accreditati dalle autorità competenti. Tali servizi devono essere espressamente esclusi da ogni forma di restrizione d'età o filtro algoritmico applicato ai fini della verifica dell'età o dell'accesso alle piattaforme.».

Art. 3

3.7

[Basso](#), [D'Elia](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I contratti relativi agli *account* già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni.».*

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di *design* o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».

3.9

[Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «Il Garante per la protezione dei dati personali».*

3.10

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di *design* o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».

3.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Barbara Floridia](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I fornitori hanno un dovere di diligenza nel prevenire pratiche di *design* o funzionalità che possano arrecare danno fisico, psicologico o sociale ai minori.».

Art. 4

4.6

[Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "tra quindici e sedici anni," con le seguenti: "tra tredici e sedici anni."*

4.7

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Indipendentemente dall'età, i servizi digitali devono configurare per impostazione predefinita le opzioni più protettive per *privacy* e sicurezza.».

4.8

[Di Girolamo](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Indipendentemente dall'età, i servizi digitali devono configurare per impostazione predefinita le opzioni più protettive per *privacy* e sicurezza.».

4.0.2

[Rosa](#), [Sigismondi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Diritto alla cancellazione dei dati)

1. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale anche se pubblicate con il consenso del minore.».

#### Art. 5

##### 5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «di concerto con il Garante per le protezione dei dati personali».*

##### 5.0.6

[Rosa](#), [Sigismondi](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Disciplina dei proventi derivanti dalla diffusione di immagini di minori)*

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

5. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche



laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

6. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.».

#### 5.0.7

[Stefani](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Centro nazionale per la tutela dei ragazzi online (Ce.N.T.R.O.))*

1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è istituito il Centro nazionale per la tutela dei ragazzi *online* - Ce.N.T.R.O., con compiti di analisi e sviluppo delle segnalazioni provenienti dagli organi di polizia, anche stranieri, nonché da soggetti pubblici e privati impegnati nella tutela dei minori in rete.

2. Il Ce.N.T.R.O. promuove altresì l'uso consapevole della rete da parte dei minori e dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e la conoscenza dei rischi connessi alla rete, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con enti ed associazioni di settore e attraverso campagne di prevenzione.».

#### 5.0.8

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Disciplina delle attività dei chatbot di intelligenza artificiale nei confronti di minori)*

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, entro il 1° gennaio 2027, con proprio provvedimento, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce delle linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori di età superiore a quindici anni che utilizzano *chatbot* di intelligenza artificiale. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona.

2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, i gestori di servizi di *app store* che forniscono applicazioni di *chatbot* di intelligenza artificiale e i fornitori delle *app*, assicurano che tali applicazioni non consentano agli utenti finali minori di anni 18 conversazioni con memoria superiore a cinque giorni e non consentano ai minori di anni 15 di attivare le funzioni dell'applicazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente a vigilare l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e degli obblighi di cui all'articolo 2. La violazione di tali obblighi è punita dall'Autorità con sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo del 2 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione. L'Autorità ha altresì potere di ordinare la rescissione dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e dell'articolo 2 e di adottare gli opportuni provvedimenti cautelari che si rendessero necessari per impedire attivazioni e distribuzione di *app* in violazione della presente legge.».

Art. 6

#### 6.5

[Lombardo](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

#### «Art. 6

*(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)*

1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del presente articolo.

**Art. 6-bis**

*(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati.».

**6.6**

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Barbara Floridia](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero promuove percorsi educativi partecipativi con il coinvolgimento dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne digitali. Dal precedente periodo non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.».*

**6.7**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, destina una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alla promozione di percorsi educativi partecipativi che prevedano il coinvolgimento diretto dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne di educazione digitale critica, alfabetizzazione mediatica e uso consapevole e sicuro dei nuovi *media*.».

**6.8**

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove percorsi educativi partecipativi con il coinvolgimento dei minori nella co-progettazione di strumenti e campagne digitali.».

**6.0.5**

[Stefani](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Scuola e famiglia)*

1. Al fine di implementare il rapporto tra la scuola e la famiglia, mediante la previsione di attività formative rivolte ai genitori volte a prevenire le diverse forme di disagio giovanile, all'articolo



7, comma 1, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «educazione civica» sono inserite le seguenti: «, dell'educazione alla non violenza»;
- b) dopo le parole: «cittadinanza responsabile» sono inserite le seguenti: «e al rispetto di sé e degli altri»;
- c) dopo le parole: «estendendolo alla scuola primaria» sono aggiunte le seguenti: «mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad adeguare il sistema educativo genitoriale ai mutamenti sociali dovuti all'uso del web e alle nuove sfide tecnologiche, al fine di prevenire le diverse forme di disagio giovanile, affinché si crei una sinergia tra la scuola e la famiglia che garantisca il maggior supporto nella crescita e nell'educazione di bambini ed adolescenti».

#### 6.0.6

[Stefani](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

##### «Art. 6-bis.

*(Attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete internet in relazione all'invio di immagini e video)*

1. Al fine di prevedere l'implementazione dell'insegnamento dell'educazione della cittadinanza digitale, attraverso specifiche attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete *internet* e anche al fine di prevenire la commissione di reati informatici, all'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; essere in grado di comprendere le conseguenze gravi scaturenti dall'invio di immagini e video anche al fine di prevenire comportamenti delittuosi che rientrano nelle fattispecie dei reati informatici".».

#### 6.0.7

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

##### «Art. 6-bis.

*(Configurazioni graduate per età e capacità di discernimento dell'utente minore)*

1. I fornitori di servizi di piattaforme digitali, *social network* e applicazioni di condivisione di contenuti adottano configurazioni predefinite graduate in base all'età e alla capacità di discernimento dell'utente minore, garantendo, in ogni caso, il più alto livello di tutela della *privacy* e della sicurezza possibile.

2. I fornitori di servizi sono tenuti a garantire che le interfacce utente e i meccanismi di verifica dell'età siano progettati in modo trasparente, accessibile e proporzionato, evitando pratiche che inducano i minori a modificare le impostazioni di sicurezza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), d'intesa con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le linee guida tecniche per l'attuazione del presente articolo, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e del superiore interesse del minore.».

#### 6.0.8

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

##### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni per la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale)*

1. Al fine di garantire e promuovere la formazione continua degli insegnanti in materia di educazione digitale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è

incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento e la realizzazione di progetti che promuovono in particolare:

- 1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- 2) lo studio e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nel supportare l'uso didattico e affrontare saperi complessi;
- 3) l'integrazione territoriale delle reti bibliotecarie locali con le biblioteche scolastiche, nonché con soggetti appartenenti al mondo della scuola, e associazioni certificate afferenti al mondo della cultura e al terzo settore per progetti relativi alla tutela dei minori in ambito digitale e nel contrasto al cyberbullismo, al *body-shaming* e a ogni forma di prevaricazione e violenza sui minori.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 6.0.9

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 6-bis.

*(Percorsi formativi in materia di educazione digitale nelle scuole)*

1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

